

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08484/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8484 del 2022, proposto da

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria, 5;

contro

Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Fino Mornasco (Co), Comune di Veduggio al Lambro (Mb), Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento 9.5.2022 - protocollo n. 31040 del 10.5.2022 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, Coordinatrice dell'Unità di Missione del PNRR, con il quale l'intervento proposto dal Comune di Castiglione delle Stiviere con CUP J22C21002630006, avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico, è stato escluso dalla procedura di finanziamento di cui all'avviso pubblico 2.12.2021 prot. n. 48048 del Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riguardante “la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica- Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1.: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU”;

- delle graduatorie, pubblicate in data 6.5.2022 sul sito del Ministero dell'Istruzione, degli interventi ammessi e finanziati sulla base della procedura di cui all'avviso pubblico sopra richiamato, nonché del provvedimento, non noto, del Ministero dell'Istruzione di approvazione delle graduatorie medesime;

- di ogni atto conseguente; in particolare, del provvedimento, non noto, del Ministero della Istruzione di indicazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto- legge 6.11.2021 n. 152, del concorso di progettazione con riferimento alle aree e alle proposte progettuali selezionate e dell'avviso pubblico 27.6.2022 relativo a tale concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase, non ricorrono sufficienti elementi di fondatezza alla luce delle finalità e definizioni contenute nell'avviso pubblico, che paiono escludere la possibilità di una demolizione parziale dell'edificio;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021, come convertito e da ultimo modificato dall'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 85/2022, contenente un rinvio all'art. 125 c.p.a, ai fini della decisione dell'istanza di sospensiva, il giudice deve tenere conto delle probabili conseguenze del provvedimento cautelare su tutti gli interessi coinvolti, tenendo in debita considerazione anche gli interessi propri dell'Amministrazione procedente, valutando, altresì, il preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, nonché la coerenza della misura cautelare con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR;

Rilevato che, di conseguenza, nella comparazione dei diversi interessi in gioco, assume un ruolo fondamentale la prosecuzione dell'iter realizzativo e che l'interesse del ricorrente appare recessivo rispetto a quello nazionale, anche in considerazione del fatto che questi può comunque usufruire, nel caso di esito favorevole del giudizio, della tutela per equivalente, cioè del riconoscimento di una somma di denaro a titolo risarcitorio;

Ritenuto in ogni caso di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli enti locali controinteressati presenti in graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami secondo le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente

dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impugunate;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero:

- c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita in base a quanto sopra;
- d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui

detta pubblicazione è avvenuta;

e.- assicuri che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso eventuali motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto altresì di fissare l'udienza pubblica del 6 dicembre 2022 ai fini della sollecita trattazione del merito;

Ritenuto di compensare le spese di fase in ragione della novità delle questioni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

- respinge l'istanza cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 6 dicembre 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Consigliere, Estensore

Luca Biffaro, Referendario

L'ESTENSORE
Paola Patatini

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Avv. Alberto Arrigo Gianolio, difensore del Comune di Castiglione delle Stiviere, nel giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma, RG n. 08484/2022, attesta, ai sensi dell'art.136 del D.Lgs n. 104/2010 e dell'art. 22 del CAD, che la presente copia informatica dell'Ordinanza n. 05055/2022 del 03/08/2022 di n. 6 pagine, è conforme all'originale informatico firmato digitalmente, contenuto nel fascicolo informatico del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma, (n. RG 08484/2022) e dal medesimo estratta.
Mantova li 19.8.2022
Alberto Arrigo Gianolio

Si avvisa che:

- a) la pubblicazione della sopra estesa Ordinanza è effettuata in esecuzione dell'Ordinanza medesima;
- b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.